

qua e là le ragioni chiare tante volte addotte, e assicurando che anche per la parte economica il Senato non doveva preoccuparsi, conoscendo l'esiguità delle somme uscite dallo Stato Veneto ed il loro impiego, concludeva con una più forte esortazione finale. È un grido angoscioso di un padre che chiede ai figli di non lasciarsi sedurre da chi insegna che « il correggere, il moderare, il ritrattare sono passi, che non convengono al decoro della Repubblica ». Agli esempi delle Potenze più illu-

egli faceva a questo punto, circa la libertà dei ricorsi a Roma da parte dei sudditi: l'una di indole dommatico-canonica: la pienezza della potestà competente al Romano Pontefice, per cui l'ordinamento canonico, necessariamente, aveva riconosciuto nel suddito un diritto soggettivo di rivolgersi *directe* alla Sede Apostolica. L'altra, perchè così combatteva la tendenza che serpeggiava allora, per opera del Gallicanesimo, del Febronianismo (e che più tardi sarà consacrata nel Sinodo di Pistoia), di attribuire sempre maggiori facoltà ai Vescovi, segnatamente la *potestas dispensandi jure proprio*, il che era falso. Ricordiamo, quanto scrive riguardo alla consuetudine che può dar origine ad un diritto di dispensare nei Vescovi: « cum talis consuetudo non solum tendat ad abrogandam legem, verum etiam ad *tolenda et minuenda jura uni, competentia, Romano Pontifici praeter caeteras conditiones, necesse est ut centum ad minus annorum spatio sine ulla interruptione perseveraverit* ». *De Synodo Dioec., op. cit., t. I, lib. IX, c. II, n. 6, pag. 250.*

Notevole poi, come combatteva la confusione tra impedimento non noto e impedimento occulto, e quindi come, conseguentemente, toglieva ogni valore alle argomentazioni di coloro che asserivano potersi sempre, quando non si voleva ricorrere ai Vescovi, far ricorso alla Penitenzieria. Benedetto XIV nel riordinamento, che con le due Costituzioni « *Pastor bonus* » e « *In Apostolicae* » del 13 aprile 1744 (cfr.: BENEDICTI XIV, *Bullarium, Venetiis, 1777, t. II, pag. 47 e 56*) aveva dato alla Sacra Penitenzieria, aveva riconfermato, pur contemperandola con equità canonica, la disposizione che ad essa si dovesse ricorrere per gli impedimenti veramente *occulti* e *pro foro interno*. E poichè grave era la difficoltà di determinare esattamente quali fossero gli impedimenti occulti nella congerie di dottrine esposte dai diversi canonisti (per tutti: REIFFENSTUEL, *Ius Canonicum, op. cit., t. IV app., pag. 145*) lucidamente esponeva in una dissertazione (BENEDICTI XIV, *Institutionum Ecclesiasticarum, Venetiis, 1760, Inst. 87, n. 39 e segg.*) togliendo così di mezzo qualunque incertezza in materia di ricorsi. Un dubbio può sorgere, per le facoltà che la S. Penitenzieria aveva di dispensare anche in *foro externo*, e per tutte le dispense matrimoniali. Ciò si spiega come una particolare commissione ricevuta in un periodo in cui per contingenze specifiche non poteva funzionare la Dataria. Sull'argomento v. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio, Parisiis, 1904, vol. I, pagina 222, n. 332.*